COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO FORMENTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e conclusione):

Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946) 321

Francesco Formenti, *Presidente* .. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329

Bargone Antonio (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 322, 323, 324, 326, 327

Cecconi Ugo (gruppo alleanza nazionale) . 324, 325, 326

Silvestri Stefano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 323

PAG.

Stella Richter Paolo, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 322, 323, 324, 326, 327

ALLEGATI:

Allegato 1: emendamenti già approvati in linea di principio e sui quali le competenti Commissioni hanno espresso il loro parere; emendamenti e subemendamenti presentati dal relatore per recepire il contenuto delle condizioni formulate dalle Commissioni I e V, ovvero da esse riconfermate; ulteriori emendamenti presentati dal Governo 333

Allegato 2: dichiarazione integrativa dell'onorevole Ugo Cecconi 340

La seduta comincia alle 18,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato in esame.

Ricordo che nella seduta del 7 novembre la Commissione aveva concluso la discussione relativa agli articoli del testo unificato, ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 4, 14, 19, 22, 24, 28, 29 e 39.

Per tali articoli, infatti, si è reso necessario richiedere alle Commissioni I e V il riesame di alcune condizioni poste nei rispettivi pareri, ovvero acquisire dalle medesime Commissioni il parere su emendamenti approvati in linea di principio.

Comunico che, in data 3 novembre, la Commissione bilancio, riesaminato il parere espresso il 2 agosto scorso, limitatamente agli articoli 14 e 39 e gli emendamenti presentati ha adottato la seguente decisione:

parere favorevole sugli articoli 14, commi 11 e 12, e 39, comma 5, a condizione che le agevolazioni fiscali ivi previste siano applicate soltanto fino al 31 dicembre 1996;

nulla osta sugli emendamenti 19.18, 28.2, 29.5 e 4.23, a condizione, per quanto riguarda quest'ultimo, che sia previsto espressamente che l'istituzione delle sezioni centrali e periferiche dell'osservatorio dei lavori per i beni culturali avvenga nell'ambito delle strutture già esistenti.

Comunico altresì che, in data odierna, la I Commissione ha espresso i seguente pareri:

parere favorevole sull'emendamento 1.20 con la condizione che le parole « le disposizioni » siano sostituite dalle seguenti: « i principi desumibili dalle disposizioni » e con la seguente osservazione: si sottolinea la necessità che le restanti disposizioni del provvedimento siano armonizzate con il contenuto della condizione;

parere favorevole sull'emendamento 2.1 con la condizione che siano soppresse le parole « in sede di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione » e l'ultimo periodo dell'emendamento 2.1 stesso;

parere favorevole sull'emendamento 2.57 con la condizione che sia soppresso l'ultimo periodo dell'emendamento 2.57 stesso;

parere favorevole sull'emendamento 24.13 con la condizione che le determinazioni del ministro dei lavori pubblici siano contenute tra un minimo ed un massimo rispetto al parametro previsto dal decreto e con le seguenti osservazioni:

appare opportuno che nella scelta degli importi previsti per ogni forma di appalto sia valutato il principio del bilanciamento tra la complessità della procedura e la ne-

cessità di trasparenza che deve caratterizzare la gara, nonché le motivazioni che accompagnano la scelta della pubblica amministrazione di procedure negoziate con particolare riguardo alla necessità di urgenza. Ugualmente, per i subappalti, appare necessario che le scelte delle imprese aggiudicatarie dei lavori siano anche esse giustificate da motivi obiettivi sulla difficoltà a gestire i lavori con la propria organizzazione di impresa. È altresì opportuno che i lavori siano aggiudicati sulla base di una progettazione sufficientemente esaustiva. Per quanto riguarda i promotori e gli affidamenti in concessione si suggeriscono forme di pubblicità che garantiscano alle imprese la conoscenza preventiva dell'intenzione delle pubbliche amministrazioni di ricorrere a tali procedure ed in ogni caso all'interno della programmazione triennale prevista dall'ente;

parere contrario sull'emendamento 3.49 e sul subemendamento 0.3.50.1;

parere favorevole sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito con la seguente osservazione:

appare opportuno ridefinire nell'ambito del regolamento i soggetti affidatari della progettazione sotto la soglia comunitaria;

delibera di confermare le condizioni relative all'articolo 1, comma 4, e la seconda parte della condizione relativa all'articolo 1 comma 5, contenute nel parere espresso il 20 settembre 1995.

Avverto che la discussione odierna verterà sugli emendamenti già approvati in linea di principio e sui quali le competenti Commissioni hanno espresso il loro parere, nonché sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati dal relatore per recepire il contenuto delle condizioni formulate dalle Commissioni medesime, ovvero da esse riconfermate.

Premesso che la Commissione è chiamata ad esprimersi anche su alcuni ulteriori emendamenti presentati dal Governo, avverto, infine, che il complesso degli emendamenti che verranno posti in votazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione della nuova formulazione del mio emendamento 1.20, già approvato in linea di principio, e nella quale, al fine di recepire la condizione posta dalla I Commissione, le parole: « le disposizioni » sono sostituite dalle parole: « i principi desumibili dalle disposizioni »; invito altresì ad approvare i miei emendamenti 1.21, volto a recepire una condizione posta dalla I Commissione medesima, e 1.22, volto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Con riferimento all'osservazione della Commissione affari costituzionali sulla necessità di armonizzare le restanti disposizioni del provvedimento con il contenuto della condizione posta in ordine all'emendamento 1.20, rilevo che della stessa potrà eventualmente tenersi conto in sede di coordinamento formale del testo.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.20, nella nuova formulazione, 1.21 e 1.22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del relatore 1.20, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.21, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio subemendamento

0.2.1.1, riferito agli identici emendamenti Caveri 2.1 e Odorizzi 2.57, già approvati in linea di principio. Con tale subemendamento, al fine di recepire le condizioni poste dalla I Commissione, si sopprimono le parole: « in sede di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione », nonché l'ultimo periodo degli identici emendamenti Caveri 2.1 e Odorizzi 2.57. Con tale modifica esprimo parere favorevole sugli emendamenti medesimi.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.2.1.1, nonché sugli identici emendamenti Caveri 2.1 e Odorizzi 2.57, come modificati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Caveri 2.1 e Odorizzi 2.57, così subemendati, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 2, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Angelis 3.6, già approvato in linea di principio, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole, sull'emendamento del Governo 3.56.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti del Governo 3.55 e 3.53, nonché sul subemendamento del Governo 0.3.50.1, sul quale la I Commissione ha espresso parere contrario.

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 3.49 in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Invito, invece, all'approvazione del mio emendamento 3.50, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In merito all'emendamento del Governo 3.55, desidero rilevare che i lavori relativi ai beni culturali hanno una loro particolarità che giustificherebbe l'applicazione ad essi di una disciplina differenziata.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Angelis 3.6 e del relatore 3.50. Invito all'approvazione dell'emendamento del Governo 3.55.

STEFANO SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto attiene all'emendamento del Governo 3.53, voglio sottolineare che con lo stesso non s'intende sottrarre la difesa alla disciplina generale, ma semplicemente evitare che opere connesse alla funzionalità della difesa medesima siano assoggettate alla normativa riferita ai lavori pubblici in generale. Non sono pochi i casi del genere che possono realizzarsi: per esempio, un locale destinato a biblioteca o ad uso ricreativo, situato in una palazzina destinata ad abitazione per gli ufficiali, potrebbe essere inteso come non strettamente connesso alle attività della difesa e quindi comportare, conseguentemente, maggiori difficoltà per l'esecuzione di eventuali opere.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.55, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 3.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.53, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.3.50.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.50, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.56, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio subemendamento 0.4.23.1 con il quale si recepisce una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio al mio emendamento 4.23 che, conseguentemente, invito ad approvare.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole al subemendamento del relatore 0.4.23.1 e al suo emendamento 4.23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.4.23.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.23, come subemendato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 14.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 14.10, con il quale si recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 19.95, con il quale si recepisce la seguente osservazione della Commissione affari costituzionali: « appare opportuno ridefinire nell'ambito del regolamento i soggetti affidatari della progettazione sotto la soglia comunitaria ». La preoccupazione riguarda la possibile incostituzionalità di una norma che esclude *a priori*, senza una valutazione delle caratteristiche dei lavori, un soggetto come affidatario della progettazione. Pertanto, recuperando una formulazione già contenuta nel testo unificato, con l'emendamento si propone di aggiungere alla fine del comma 4 le seguenti parole: « salvo che vi sia necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze », conformemente, appunto, a quanto suggerito dalla I Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Scalisi 19.18, già approvato in linea di principio e per il quale la Commissione bilancio ha espresso nulla osta.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 19.95 del relatore e Scalisi 19.18.

UGO CECCONI. Vorrei consegnare alla Commissione, affinché sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, un testo scritto integrativo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

UGO CECCONI. Ribadisco la mia contrarietà sull'articolo 19, con particolare riferimento al comma 20 dello stesso, in quanto l'assurda distinzione tra società professionali di ingegneria e società imprenditoriali di ingegneria, individuando nella seconda una società di capitali, a nostro avviso non è corretta. Infatti, secondo l'articolo 2200 del codice civile, le società cooperative sono a tutti gli effetti società di capitali, che si differenziano dalle altre solo per la mutualità tra i soci.

Una società professionale, invece, dovrebbe avere per oggetto l'esercizio di un'attività diversa da quella economica – che, come abbiamo detto, è un'attività di lucro – e, trattandosi di esercizio professionale, dovrebbe essere iscritta negli albi professionali e non già negli albi delle società presso i tribunali.

L'esercizio in forma societaria di attività intellettuale attualmente non è consentito per il conseguimento del risultato economico. Quello di cui vi sarebbe stato bisogno è la possibilità di esercitare l'attività intellettuale in forma societaria per conseguire ovviamente un potenziamento della qualità del servizio, che – non dimentichiamolo mai – è pubblico ed ha natura pubblicistica. Il codice civile prevede, per attività diverse da quella economica, l'istituto della società semplice, ma nella realtà pratica tale forma si rivela assolutamente insufficiente, tanto più che le peculiari caratteristiche dell'esercizio professionale e soprattutto la natura pubblicistica del servizio prestato renderebbero indispensabile una legge apposita che ne definisca la natura, ne statuisca il tipo e ne regoli il rapporto fra i soci e quello con i terzi, in particolare con la committenza pubblica.

Vi sono alcune norme sulle quali non concordiamo assolutamente. Secondo l'enunciato della lettera *a)*, le norme che dovrebbero valere come base fondamentale delle proposte « società professionali di ingegneria » non sarebbero quelle vigenti sulle professioni, ma quelle sulle società semplici e sulle società cooperative.

A rendere più chiaro l'intento perseguito da questa impropria commistione provvede l'enunciato della lettera *d)*: l'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, è quello che definisce i requisiti dei soci delle cooperative. Questo comma non è altro che la chiave necessaria ad aprire le porte della professione ai funzionari pubblici o parastatali, per i quali non è incompatibile con la funzione pubblica l'adesione alle cooperative. Essendosi stabilito al comma 7 che « (...) a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 », l'intromissione del comma 20 realizzerebbe le condizioni per la collusione più sopra paventata.

In sostanza, una qualsiasi cooperativa, dotata di capitali per pagare gli stipendi di professionisti suoi dipendenti, potrebbe creare una società di progettazione assumendo come soci dei funzionari di enti quali quelli previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, in pratica committenti o controllori.

Inoltre, le cooperative sono soggette per legge al controllo dell'esecutivo. In quanto società con fini di mutualità tra soci, sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questa vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie, che vengono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed a mezzo di ispezioni straordinarie eseguite da funzionari del Ministero del lavoro o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso ministero. Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito alla commissione centrale per le cooperative. Tale commissione è composta, oltre che da alti funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da funzionari di altri ministeri.

Una società cooperativa tra professionisti dovrebbe essere quindi soggetta, in virtù del comma 20, alla sorveglianza di un coacervo di funzionari ministeriali e di

rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative. Tutti sanno da chi siano promosse e controllate le associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative. Ebbene, è facile immaginare cosa succederebbe allorché un ispettore nominato dal ministero e referente presso la commissione centrale o, peggio ancora, un rappresentante della Lega delle cooperative o simili, si recasse a norma di legge ad ispezionare una società cooperativa per professionisti. Essendovi tra i suoi compiti quello di accertare « il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente e l'esatta imposizione tecnica e il regolare svolgimento delle attività », egli potrà prendere conoscenza di tutti i documenti della direzione lavori di un'opera pubblica, quindi anche mettere il naso in progetti di una cooperativa di ingegneri o di architetti coperti da brevetto o coperti da segreto nel caso di opere per la difesa o nel caso di istituti di pena.

Per concludere, da tutta l'impostazione dell'articolo 19, al quale siamo stati chiaramente e ferocemente ostili, emerge il proposito del movimento cooperativo e del capitale di mettere le mani sulle opere pubbliche, togliendo dal gioco la libera professione. Con la separazione della progettazione, in quanto demandata alle libere professioni perché titolari di un servizio di pubblico interesse, la cooperativa ed il movimento di capitali (questo riguarda entrambi i tipi di società) potrebbero assorbire completamente sia la progettazione sia il livello, ancor più temuto, della direzione dei lavori. È un disegno che non ci piace, è una prospettiva che ci preoccupa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.95, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scalisi 19.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

UGO CECCONI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 22.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio emendamento 22.22, già approvato in linea di principio, e sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 22.22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 24.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio subemendamento 0.24.13.1, riferito all'emendamento del Governo 24.13, già approvato dalla Commissione in linea di principio, e sul quale la I Commissione ha formulato una condizione recepita dal subemendamento suddetto.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che il parere espresso dalla I Commissione in ordine all'emendamento del Governo 24.13 fosse volto a fissare direttamente un minimo e un massimo rispetto al parametro previsto dal decreto.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Credo che l'obiezione consistesse nel fatto che, una volta fissata la percentuale attraverso

il decreto del Ministro dei lavori pubblici, non ci fossero più offerte anomale, in quanto coloro che dovevano formularle si sarebbero chiaramente attenuti alla percentuale di ribasso fissata. Quindi, era necessario fare riferimento ad un valore minimo e massimo che rendesse incerto il punto di rottura.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.24.13.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.24.13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 24.13, accettato dal relatore, così come subemendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 28.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bonomi 28.2, già approvato in linea di principio.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonomi 28.2, accettato dal relatore e dal Governo e sul quale la V Commissione ha espresso nulla osta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 29.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio emendamento 29.5, già approvato in linea di principio, sul quale la V Commissione ha espresso nulla osta.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 29.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 39.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio emendamento 39.2, il quale recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 39.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 39.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39, come modificato dal complesso degli emendamenti approvati.

(È approvato).

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Propongo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti modifiche di coordinamento necessarie a seguito degli emendamenti approvati:

All'articolo 2, comma 5, primo periodo sopprimere le parole: commi da 1 a 11.

All'articolo 2, comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: I lavori, di compe-

tenza dei medesimi soggetti, di importo pari o superiore a 200 mila ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4; 16; 19; 22, commi 4 e 5; 25, comma 2; 26; 28; 29; 30. I lavori di importo inferiore a 200 mila ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

All'articolo 3, comma 11, lettera c), *dopo le parole*: di cui all'articolo 33, *inserire le seguenti*: alle condizioni generali e particolari delle polizze e ai massimali garantiti.

All'articolo 4, comma 4, primo periodo sopprimere: almeno.

All'articolo 4, comma 5, lettera c), *dopo le parole*: di valore *aggiungere le seguenti*: pari o.

All'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: entro il 1 gennaio 1996 *con le parole*: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 9, comma 12, sostituire le parole:la stazione appaltante *con le seguenti*: l'amministrazione aggiudicatrice.

all'articolo 10, comma 9, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: che non intendono eseguire i lavori con la proprio organizzazione di impresa.

All'articolo 11, comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

All'articolo 15, comma 7, sostituire le parole: di tali lavoratori *con le seguenti*: di una singola lavorazione.

All'articolo 16, comma 11, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

All'articolo 19, comma 1, lettera b), *dopo le parole*: le unità sanitarie locali *inserire le seguenti*: i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica.

All'articolo 19, comma 7, lettera b), *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al versamento, per conto dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuata, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepite.

All'articolo 19, comma 11, sopprimere le parole: esclusi i concessionari di lavori pubblici.

All'articolo 19, comma 22, sopprimere la parola: preliminari.

All'articolo 21, comma 2, sostituire la lettera b) *n. 1, con la seguente*: dei lavori di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) ovvero di lavori ad elevata componente impiantistica e tecnologica; per questi ultimi la progettazione esecutiva deve riguardare esclusivamente la predetta componente.

All'articolo 21, comma 2, lettera b), *dopo le parole*: restauro *inserire*: di beni immobili di cui alla legge 1 gennaio 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

All'articolo 21, comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: funzionale ed economica.

All'articolo 21, comma 11, primo periodo, dopo le parole: di gestione *aggiungere la seguente*: economica.

All'articolo 27, comma 5, sostituire: emanazione *con*: data di entrata in vigore.

All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole:.la cauzione sui lavori *con le parole*: la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, comma 2.

All'articolo 29, comma 5, sostituire: nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici *con*: di cui all'articolo 9, comma 7, della presente legge.

All'articolo 29, comma 6, dopo le parole: i prestatori di servizi di supporto *inserire*

le seguenti: di cui all'articolo 9, comma 7.

All'articolo 31, comma 7, dopo le lettere c) *ed* e) *aggiungere*: f).

All'articolo 41, sostituire il comma 8 con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 16, della presente legge, si applicano in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche di coordinamento di cui ha testé dato lettura il relatore.

(Sono approvate).

Chiedo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 novembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di lavori pubblici
(486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946)

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali da queste finanziate, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge nonché, per quanto non da essa disposto, dalla legislazione antimafia e di quella nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione. Restano ferme le disposizioni della legislazione antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria in materia.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* le regioni a statuto ordinario *e al secondo e terzo periodo sopprimere le parole:* e provinciali.

1. 20 *(nuova formulazione).*

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole: e delle province autonome.

1. 21.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole da: nonché la ottimizzazione delle risorse finanziarie *fino alla fine del periodo.*

1. 22.

Il Relatore.

ART. 2.

Agli identici emendamenti 2. 1 e 2. 57, al primo periodo sopprimere le parole: in sede d'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione *e sopprimere il secondo periodo.*

0. 2. 1. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3, ovvero le leggi delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in luogo del regolamento di cui all'articolo 3 comma 2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti come di interesse regionale in sede di attuazione dell'articolo 177 della Costituzione nonché delle corrispondenti norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le stesse leggi regionali o provinciali si applicano altresì ai soggetti di cui al comma 3 qualora i lavori siano prevalentemente finanziati con risorse regionali e delle province autonome ».

** 2. 1.

Caveri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3, ovvero le leggi delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in luogo del regolamento di cui all'articolo 3 comma 2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti come di interesse regionale in sede di attuazione dell'articolo 177 della Costituzione nonché delle corrispondenti norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le stesse leggi regionali o provinciali si applicano altresì ai soggetti di cui al comma 3 qualora i lavori siano prevalentemente finanziati con risorse regionali e delle province autonome ».

** 2. 57.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: dei beni culturali, *inserire le parole:* per quanto riguarda la disciplina della progettazione, dell'esecuzione, dell'affidamento e del collaudo.

3. 55.

Governo.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere *inserire le seguenti:* della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 6.

De Angelis, Lenti.

Al comma 8, dopo le parole: in relazione a lavori *sopprimere la parola:* strettamente.

3. 53.

Governo.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Il regolamento, al fine di assicurare l'unitarietà degli interessi pubblici suscettibili di frazionamento territoriale e per garantire uniformità di comportamento da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli altri soggetti tenuti al rispetto della presente legge, deve essere articolato in norme cogenti per tutte le stazioni appaltanti e in norme derogabili delle leggi regionali. Sono norme cogenti, in particolare, quelle di cui alle lettere da *a*) ad *o*) del comma 11 del presente articolo.

3. 49.

Il relatore.

Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

a-b) alle specifiche modalità di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori di scavo archeologico, restauro, manutenzione e ristrutturazione, dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 18, 21, 22 e 31 della presente legge.

0. 3. 50. 1.

Governo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è richiamato nei successivi articoli contiene disposizioni relativi:

a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera *b)*, dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera *b)*, e alle ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;

c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidieussori; alle modalità di costituzione e di estinzione delle fideiussioni di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di

cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione, per i quali è obbligatoria la stipula di una polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso i terzi; alle modalità di prestazione, *pro-quota* o cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6;

d) alla definizione della quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;

e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile unico del procedimento o sulla base di apposite certificazioni di qualità dei materiali e alle relative modalità con cui in tal caso esso deve essere eseguito;

f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 9, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;

g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di si-stemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di progettazione; ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;

h) alla disciplina dei lavori di cui all'articolo 37;

i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;

l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 7;

m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;

n) alle modalità in base alle quali le stazioni appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli appaltatori e dei concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori;

o) alle modalità, ai mezzi di prova e ai conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6;

p) alla ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

q) alle forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui all'articolo 9;

r) ai tempi e alle modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 16, nonché alle disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;

s) alle ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché agli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei princìpi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni in vigore non incompatibili con la presente legge;

t) alle modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;

u) alle procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28;

v) alle modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano;

z) alle modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori;

aa) alla disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e alla disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

3. 50.

Il Relatore.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

3. 56.

Il Governo.

All'emendamento 4. 23 dopo le parole: Nell'ambito aggiungere le seguenti: delle strutture già esistenti.

0. 4. 23. 1.

Il Relatore.

Al comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituite le sezioni centrale e quelle periferiche dell'Osservatorio dei lavori aventi per oggetto i beni culturali. Dette sezioni sono collegate all'Osservatorio dei lavori pubblici.

4. 23.

Il Relatore.

ART. 14.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I benefici di cui al comma 11 si applicano fino al 31 dicembre 1996.

14. 10.

Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine: salvo che vi sia necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

19. 95.

Il Relatore.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. I corrispettivi determinati con decreto di cui al comma 16 presente articolo, sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

19. 18.

Scalisi.

ART. 22.

Al comma 5, aggiungere in fine: Qualora l'affidatario non intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa non si applicano le norme dell'articolo 10, eccetto il comma 9, e articolo 11, eccetto comma 5, 6 e 7.

22. 22.

Il Relatore.

All'emendamento 24. 13, sostituire le parole: alla percentuale fissata *con le parole:* alla media delle offerte formulate tra un valore massimo e un valore minimo fissato.

0. 24. 13. 1.

Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: rispetto a: media *con le seguenti:* un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente.

Al comma 6, sopprimere le parole da: rispetto *a:* predetta media *con le seguenti:* una percentuale di ribasso superiore a quella fissata ai sensi del comma 5.

24. 13.

Il Governo.

ART. 28.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali e l'amministrazione aggiudicatrice procede ad incamerare la cauzione di cui all'articolo 33, comma 3.

28. 2.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

ART. 29.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i lavori aventi durata superiore a dodici mesi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, degli indici del costo di costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie individuate dall'Istat, rispetto alla data di presentazione dell'offerta.

Non si dà luogo all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore.

29. 5.

Il Relatore.

ART. 39.

Al comma 5, sostituire le parole: Nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge *con le parole:* Fino al 31 dicembre 1996.

39. 2.

Il Relatore.

ALLEGATO 2

UGO CECCONI. Il comma 20, nella formulazione delle lettere a e b, raggiunge vette di sfrontatezza manovriera tale da non potersi nascondere nemmeno dietro la troppo evidente ignoranza giuridica.

L'ignoranza giuridica è manifesta nell'assurda distinzione tra « società professionali di ingegneria » e « società imprenditoriali di ingegneria », individuando nella seconda una società di capitali. Secondo l'articolo 2200 del codice civile, le società cooperative sono a tutti gli effetti società di capitali che si differenziano dalle altre solo per la mutualità tra i soci; nel rapporto con terzi, tra tali società non sussistono differenze di alcun tipo, salvo il privilegiato trattamento riservato alle cooperative da parte degli enti locali, delle amministrazioni dello Stato e delle regioni per quanto attiene a finanziamenti, commesse, previdenze eccetera. In base all'articolo 2520 del codice civile la cooperativa è una società a capitale variabile – perché mutevole è il numero dei soci – iscritta al registro delle imprese. I soci, secondo l'articolo 2195, sono quindi imprenditori.

Una società professionale, invece, dovrehhe essere una società che ha per oggetto l'esercizio di un'attività diversa da quella economica e – trattandosi di esercizio professionalè – dovrebbe essere iscritta negli albi professionali.

Come è noto, non è consentito attualmente l'esercizio in forma societaria di attività intellettuale per il conseguimento del risultato economico di questa. Ciò appare logico ed opportuno data la natura pubblicistica della professione; quello di cui lo Stato necessita è che possa esercitarsi l'attività intellettuale in forma societaria per conseguire un potenziamento della qualità dell'esercizio professionale al fine di rispondere alle accresciute esigenze della collettività, non per lucrare sulle stesse.

Il codice civile prevede, per attività diverse da quella economica, l'istituto della società semplice (articoli 2151-2290), ma nella realtà pratica tale forma si rivela insufficiente. Le particolari caratteristiche dell'esercizio professionale e la natura pubblicistica dello stesso rendono indispensabile una legge apposita che ne definisca la natura, ne statuisca il tipo e ne regoli il rapporto fra i soci e quello con i terzi, in particolare con la committenza pubblica. Inoltre deve inserire questo nuovo istituto nell'ordinamento professionale vigente ai sensi dell'articolo 2061 del codice civile.

Sin dai tempi della VII legislatura ci si è trovati davanti a questo problema con la proposta di legge Viviani (n. 77) decaduta per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Se poniamo mente a quale fu lo sviluppo o – per essere più precisi – l'involuzione che subì l'argomento nella legislatura successiva, l'VIII, avremo la ragione del giudizio di sfrontatezza espresso in apertura. Con il disegno di legge n. 246 del senatore Bausi si tentò di risolvere il problema annoso delle società professionali. Prima ancora di lasciare il tavolo della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge in questione, però, si trovò a dover affrontare una proposta – la n. 324

Della Porta – che tentava di equiparare le società cooperative alle società professionali. La seconda ebbe l'effetto di affossare la prima lasciando insoluto il problema di dare forma giuridica alle società professionali ed oggi, attraverso l'enunciato del comma 20, lettere a, *b)* e *d)*, si ritorna al tentativo di arrembaggio del denaro pubblico riproponendo di dare copertura di legge alla collusione fra burocrazia e cooperative.

Infatti secondo l'enunciato della lettera *a)* le norme che dovrebbero valere come base fondamentale delle proposte « società professionali di ingegneria » non sarebbero quelle vigenti sulle professioni, ma quella sulle società semplici e sulle società cooperative. A rendere chiaro l'intento perseguito da questa impropria commistione provvede l'enunciato della lettera *d)*: l'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, è quello che definisce i requisiti dei soci delle cooperative. questo comma non è altro che la chiave necessaria ad aprire le porte della professione ai funzionari pubblici o parastatali, per i quali non è incompatibile con la funzione pubblica l'adesione alle cooperative. Avendo statuito al comma 7 che « (...) a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 », l'intromissione del comma 20 realizzerebbe le condizioni per la collusione più sopra paventata.

Infatti in applicazione di questo articolo 19 una qualsiasi cooperativa, dotata di capitali per pagare gli stipendi di professionisti suoi dipendenti, potrebbe creare una società di progettazione assumendo, come soci, dei funzionari di enti quali previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, in pratica committenti o controllori.

Ma non finisce qui. Le cooperative, per legge, sono soggette al controllo dell'esecutivo. In quanto società con fini di mutualità tra soci, sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questa vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie, che vengono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute ed a mezzo di ispezioni straordinarie eseguite da funzionari del Ministero del lavoro o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso ministero. In più, sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà poi essere riferito alla commissione centrale per le cooperative.

Tale commissione è composta, oltre che da alti funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da funzionari dei Ministeri dell'interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, nonché dal sottosegretario per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dall'alto commissariato per l'alimentazione. A tutto questo esercito di funzionari si aggiungono ancora i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dal movimento stesso ed un esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. Scusate se è poco !

Una società cooperativa tra professionisti dovrebbe essere quindi soggetta, in virtù del comma 20, alla sorveglianza di tutto quel coa-

cervo di funzionari ministeriali e di rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative. Tutti sanno da chi siano promosse e controllate le associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative. Le ultime vicende di Tangentopoli lo hanno reso universalmente noto.

Ebbene, è facile immaginare cosa succederebbe allorché un ispettore nominato dal ministero e referente presso la commissione centrale o, peggio ancora, un rappresentante della Lega delle cooperative o simili, si recasse a norma di legge ad ispezionare una società cooperativa per professionisti. Essendo nei suoi compiti, tra le altre cose, anche quello di accertare « il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente e l'esatta imposizione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche (...) assunte dall'ente », cioè dalla società professionale, egli potrà prendere conoscenza di tutti i documenti della direzione lavori di un'opera pubblica, o mettere il naso e gli occhi in progetti di una cooperativa di ingegneri o architetti coperti da brevetto o coperti da segreto nel caso di opere per la difesa e nel caso di istituti di pena. Che dire, poi, nel caso di perizie giudiziarie per opere pubbliche oggetto di indagine giudiziaria? Con molto meno le organizzazioni di spionaggio industriale fanno proficuamente il loro lavoro e quelle mafiose i loro crimini.

Da tutta l'impostazione dell'articolo 19 emerge chiaro il proposito del movimento cooperativo e del capitale di « mettere le mani » sulle opere pubbliche, togliendo dal gioco la libera professione che, sia al livello della progettazione sia a quello – ancor più temuto – della direzione lavori, potrebbe nullificare tale proposito. Soprattutto potrebbe disturbare la formazione di collusioni fra burocrazia e capitale.

Il disegno perseguito da lungo tempo dal potentati economici è fin troppo palese; quello delle cooperative è invece più subdolo. Contingentemente si associa, nel disegno di cui sopra, nascondendosi dietro le società professionali di cui tenta di ereditare le funzioni, nel futuro mira al capovolgimento di fronte contro le società di capitale delle quali per legge fa parte, ma dalle quali per opportunismo contingente si dissocia. *Nil sub sole novum*, è il caso di dire.

La novità – per non dire la rivoluzione – è data, invece, dall'acquiescenza di questa VIII Commissione permanente che, per il perseguimento di un tale obiettivo, si presta a smantellare un istituto costituzionale di garanzia per lo Stato per sostituirlo con delle strutture economiche aventi finalità opposte, spingendosi fino a garantire loro una impunità di fatto nel caso di collusioni facilmente attuabili a danno della collettività.

Fuori tempo e con altra visione civile riproponiamo l'antica esortazione: *Videant consules ne quid res publica detrimenti capiat.*

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-8RG-8
Lire 1000